



COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114
L.R.Lombardia 21 marzo 2000, n° 15

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, riferimenti normativi e definizioni pag. 03

CAPO II – Attività di commercio su aree pubbliche

Art. 2 Forme di esercizio dell'attività pag. 04

Art. 3 Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree Pubbliche pag. 04

Art. 4 Domanda di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche pag. 05

Art. 5 Subingresso pag. 06

Art. 6 Sospensione, revoca, decadenza del posteggio e dell'autorizzazione pag. 07

Art. 7 Modalità di vendita pag. 08

Art. 8 Divieti pag. 08

Art. 9 Occupazioni dei posteggi pag. 08

Art. 10 Disposizioni particolari pag. 08

TITOLO II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – Aree Mercatali

Art. 11 Ubicazione del mercato pag. 09

Art. 12 Orario Mercati pag. 09

Art. 13 Verifica delle presenze pag. 10

Art. 14 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi Temporaneamente non occupati (Spunta) pag. 10

Art. 15 Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato pag. 11

Art. 16 Spostamento temporaneo del mercato pag. 12

Art. 17 Modificazione del posteggio pag. 13

CAPO II – Fiere

Art. 18 Istituzione delle fiere pag. 14

Art. 19 Assegnazione dei posteggi nelle fiere pag. 14

Art. 20 Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera pag. 14

Art. 21 Orari delle fiere pag. 15

CAPO III – Posteggi isolati

Art. 22 Istituzione e assegnazione di posteggi isolati pag. 15

CAPO IV – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 23 Disposizioni per i commercianti itineranti pag. 16

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 24 Tassa di posteggio del mercato pag. 17

Art. 25 Norme igienico-sanitarie pag. 17

Art. 26 Pubblicità dei prezzi pag. 17

Art. 27 Compiti della Polizia Locale pag. 18

Art. 28 Sanzioni pag. 18

Art. 29 Pubblicità del regolamento pag. 19

Art. 30 Abrogazione norme precedenti pag. 19

Art. 31 Entrata in vigore pag. 19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto, riferimenti normativi e definizioni**

1. Il presente regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche di cui all'art. 27, comma 1 lett. b del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114, che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di merci, di alimenti e bevande e alla loro somministrazione.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del Decreto Legislativo 114/98, alla L.R. 15/2000 e ai provvedimenti a questi collegati.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano attrezzate o meno, scoperte e coperte;
 - Per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - Per posteggio, la parte di area della quale il Comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;
 - Per mercato, l'area in cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più giorni della settimana, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche
 - Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
 - Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 8 giornate nell'arco dell'anno, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
 - Per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
 - Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività
 - Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera
 - Per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquisiti;
 - Per posteggi isolati, le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali non siano individuati più di due posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più giorni della settimana;

- Per comune si intende, quando non diversamente specificato, il comune di Lurate Caccivio.

CAPO II – ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.2 Forme di esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nel territorio comunale con le seguenti modalità:

| | |
|---------------------|--|
| MERCATO SETTIMANALE | |
| AREA: | Via Marconi (ex stazione) |
| GIORNO | Il giovedì |
| ORARI | 7.00 – 15.00 |
| N° POSTEGGI | 64 posteggi + 1 somministrazione + 2 produttori agricoli |

2. Il Comune nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento nell'adottare provvedimenti relativi a:

- programmazione dell'attività;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione del mercato o delle fiere; alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi per oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche

dovrà sentire il parere della commissione per il commercio su aree pubbliche istituita secondo l'art. 10 comma 1 della L.R.Lombardia 15/2000, o se non costituita delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 3 Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi dati in concessione per dieci anni o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'autorizzazione per posteggi in concessione decennale è rilasciata dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Commercio del comune ed abilita anche all'esercizio del

commercio itinerante nell'ambito del territorio della Regione. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato

3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal funzionario responsabile del comune di residenza o dove la società ha la propria sede legale; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.
4. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore.
6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

Art. 4 Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al comune entro 60 giorni dalla pubblicazione effettuata sul B.U.R.L. dei dati concernenti il posteggio da assegnare.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5 D.Lgs 114/98
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato
 - d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione
 - e) il settore o i settori merceologici richiesti.
3. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - Numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;
 - Anzianità di iscrizione al registro Imprese;
 - Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal registro delle imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.
5. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il funzionario responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.
6. L'autorizzazione e relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Comune sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della

- graduatoria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.
7. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al comune dalle persone fisiche residenti o dalle società aventi sede legale nel comune stesso.
 8. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento .
 9. Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art.5 D. Lgs 114/98;
 - c) il settore o i settori merceologici di attività;
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.
 10. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 gg. Dal ricevimento della domanda.
 11. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. Dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.
 12. L'Ufficio è tenuto ad effettuare verifica sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.
 13. In caso di domande presenta da cittadini stranieri non comunitari, per permettere un sollecito rilascio del nulla osta previsto dal D.P.C.M. 16 ottobre 1998 che l'interessato potrà richiedere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, l'Ufficio dovrà verificare per ciascuno degli istanti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs.114/98

Art.5 **Subingresso**

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio è effettuata a cura del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata a cura del Comune di residenza del subentrante.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente dopo aver presentato apposita comunicazione al comune sede del posteggio e deve farlo entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, l'attività può essere iniziata solo dopo la presentazione della domanda di subingresso.
3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il termine di decadenza.
4. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
 - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.

5. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 6 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione e la concessione del posteggio possono essere sospese per un periodo non superiore a venti giorni di calendario nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale.
2. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate al concessionario che abbia ripetutamente omesso il pagamento del canone e, diffidato ad estinguere il debito entro il termine di novanta giorni, non vi abbia provveduto. Il predetto termine può essere prorogato dal Funzionario responsabile fino al massimo di un anno, in ragione delle giustificazioni addotte dal debitore. Il debito può essere rateizzato.
3. L'autorizzazione e la concessione del posteggio possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. In questo caso, tuttavia, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, con precedenza per l'area stessa del mercato o le aree di espansione di cui all'articolo 5, fino alla scadenza prevista nel provvedimento di sospensione ovvero, in caso di revoca, fino alla scadenza della concessione revocata. Salvo il caso d'urgenza, il concessionario è preavvisato del provvedimento dell'amministrazione, affinché non debba interrompere l'attività.
4. Il concessionario di posteggio al Mercato decade dal diritto di proseguire l'attività:
 - a) per mancato utilizzo del posteggio per oltre diciassette giornate di mercato nel corso dell'anno solare;
 - b) nel caso in cui non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo;
5. Non concorrono al cumulo delle assenze di cui al precedente comma, lettera a), le assenze relative a mercati straordinari, quelle dovute ad intemperie, quando le assenze abbiano coinvolto almeno la metà dei posteggi del mercato, nonché le assenze debitamente documentate riferibili a:
 - 1) gravidanza, puerperio e congedi parentali previsti dalle leggi vigenti;
 - 2) malattia o infortunio;
 - 3) assistenza delle persone conviventi o, anche se non conviventi, delle persone nei cui confronti sussiste l'obbligo degli alimenti, in caso di malattia o infortunio gravemente inabilitanti;
 - 4) ferie, per un massimo di quattro giornate di mercato nel corso di ciascun anno solare;
 - 5) causa di forza maggiore.
6. La decadenza opera automaticamente una volta che si siano verificate le condizioni di cui al primo comma. Prima di pronunciare la decadenza e revocare l'autorizzazione e la concessione il Funzionario responsabile comunica, tuttavia, l'avvio del relativo procedimento amministrativo, affinché l'interessato possa produrre gli elementi giustificativi in suo possesso.

Art.7 **Modalità di vendita**

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta della Polizia Locale e degli appartenenti all'Ufficio Commercio del Comune.
2. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito se necessario, del libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000.

Art.8 **Divieti**

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del T.U.L.P.S.
2. È vietato, durante l'orario di svolgimento del mercato, accendere il motore dell'autoveicolo, salvo che ciò sia richiesto per l'immediato abbandono dell'area mercatale.

Art.9 **Occupazione dei posteggi**

1. Le iniziative commerciali definite dal presente regolamento si svolgono negli appositi posteggi individuati all'interno delle aree di cui all'art.2 nell'ambito dei quali l'operatore deve esercitare la propria attività; in essi il titolare può collocare quanto ritenuto opportuno per l'esercizio dell'attività, come ad esempio il veicolo, il banco di vendita, la tenda o altra copertura, ecc...
2. Nel provvedimento di concessione del posteggio oltre alla sua dimensione sarà indicata la superficie massima di occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio, calcolata in considerazione delle esigenze di transito dei mezzi di soccorso ed emergenza in corrispondenza della localizzazione di singolo posteggio.
3. La merce posta in vendita non deve in nessun caso essere collocata all'esterno del perimetro della massima occupazione di suolo prevista nell'ambito della concessione di posteggio, come definita al precedente comma 2.
4. L'eventuale sporgenza della tenda o altra copertura del banco di vendita non dovrà in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio. Qualora la copertura del banco di vendita ecceda il perimetro della massima occupazione di suolo indicato nel provvedimento di concessione del posteggio, l' esercente dovrà:
 - assicurare la possibilità di passaggio ai mezzi di emergenza e pronto intervento;
 - non creare intralcio alcuno a eventuali concessionari di posteggio confinanti.
5. Le coperture di cui al comma precedente devono avere altezza minima dal suolo di cm 250 ivi compresi eventuali oggetti, che risultassero appesi alle suddette.

Art..10 **Disposizioni particolari**

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia dello stesso.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la vigente tariffa di igiene urbana (T.I.A.) determinata dal Comune.

TITOLO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – AREE MERCATALI

Art. 11. Ubicazione del mercato

1. In Lurate Caccivio settimanalmente il mercato si tiene nell' area pubblica destinata a tale uso, già individuata nel provvedimento istitutivo del mercato stesso e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel presente regolamento.
2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non presentano modifica al presente regolamento.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati sulla sede stradale interessata con apposita segnaletica e dovranno individuare:
 - Un'area riservata alla vendita da parte di commercianti su aree pubbliche;
 - Un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 11; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
 - Un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.
4. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 12 Orario mercato

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessione all'interno delle aree dei mercati settimanali, devono attenersi ai seguenti orari:
 - gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 8.00
 - gli operatori che utilizzano auto-negozi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 8.00
 - gli operatori che occupano posteggi posti in corrispondenza delle vie di accesso utilizzate dagli auto-negozi attrezzati potranno occupare il proprio posteggio non prima delle ore 8.00
 - le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 7.00
 - ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 14.30 e non prima delle ore 13.00
 - gli agenti della Polizia Locale in servizio d'istituto sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area del mercato dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
2. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente regolamento.
3. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di

autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4. Qualora il mercato coincidesse con una festività, il mercato si terrà nel primo giorno feriale successivo, a meno che la giornata non sia stata inserita tra le otto giornate di mercati straordinari permessi.
5. In caso di edizioni straordinarie del mercato l'orario di vendita potrà essere diverso da quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9 comma1, lett. B) L.R. 15/2000, ovvero tra le ore 5 e le ore 24.
6. gli orari dei mercati possono essere modificati con ordinanza del sindaco, sentita, se costituita, la commissione commercio su aree pubbliche di cui all'art. 10 L.R. 15/2000.

Art. 13 Verifica delle presenze

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata dagli agenti della Polizia Locale addetti al mercato entro mezz'ora dall'orario stabilito dal presente regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 10 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge almeno due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.
4. Nel caso sopraggiungessero piogge abbondanti, grandinate, neviccate o forte vento, che rendano impossibile o superflua la prosecuzione del mercato fino al previsto orario di chiusura, gli operatori possono ritirare le merci e abbandonare anzitempo i posteggi, soprattutto nel caso in cui vi sia ragione di temere danni alle persone o alle cose, previo assenso del responsabile della Polizia Locale di servizio al mercato.

Art. 14 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (Spunta).

1. I posteggi rimasti temporaneamente liberi per l'assenza del concessionario, quelli riservati ai produttori agricoli non occupati dagli stessi ed i posteggi vacanti perché non ancora assegnati in concessione sono disponibili per la spunta.
2. Possono prendere parte alla spunta i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio rilasciata da un comune della Lombardia, utilizzabile in giorno diverso da quello in cui si svolge il mercato ovvero nello stesso giorno, ma in orario diverso.
3. Per essere ammessi a partecipare alla spunta, i soggetti di cui al comma precedente debbono farne comunicazione al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente, a pena di decadenza, allegando fotocopia dell'autorizzazione di cui intendono avvalersi.

La spunta ha inizio alle ore 08.30.

5. La Polizia Locale provvede a identificare i soggetti presenti e ad annotarne i nominativi, gli estremi dell'autorizzazione posseduta e l'eventuale delega, qualora non si tratti dello stesso titolare dell'autorizzazione; quindi procede, secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo articolo 28, ad assegnare i posteggi liberi in base alle preferenze espresse, fino ad esaurimento. Possono essere ammessi al mercato solo gli spuntisti che dispongano di autoveicolo di dimensione adeguata ad essere contenuto nel posteggio scelto e a transitare nell'area del mercato senza recare intralcio agli operatori che vi hanno già collocato i banchi di vendita.
6. I soggetti partecipanti alla spunta possono rifiutare di occupare uno dei posteggi rimasti liberi soltanto nel caso in cui l'ampiezza del posteggio sia insufficiente a contenere l'automezzo, ovvero nel caso in cui il posteggio non possa più essere raggiunto. Diversamente non è attestata la presenza giornaliera.
7. Non sono ammessi alla spunta i soggetti che non siano in regola con il pagamento del canone relativo alle occupazioni pregresse.
8. Per il mercato settimanale è redatta una graduatoria di spunta, nell'ordine decrescente del numero di presenze effettuate da ciascun soggetto con la medesima autorizzazione. In caso di parità precede l'operatore che vanta la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. Sono utili ai fini della formazione delle graduatorie anche le presenze effettuate in occasione dei mercati straordinari.
9. Le graduatorie vengono aggiornate dopo ogni giornata di mercato settimanale, prima della successiva giornata di mercato.
10. La graduatoria è consultabile, da parte di chiunque vi abbia interesse, presso il Settore Polizia Locale.
11. Il punteggio acquisito nella graduatoria di spunta viene azzerato nel caso in cui l'operatore:
 - a) ottenga l'assegnazione in concessione di un posteggio nel mercato settimanale (escluso il caso di subingresso);
 - b) non abbia preso parte alla spunta per oltre diciassette giornate di mercato nel corso di un anno solare, salvo che ciò sia giustificato da uno dei motivi di cui all'articolo 5, comma 4 e 5;
 - c) abbia ripetutamente omesso o tardato il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, previa diffida.
12. Sono cancellati dalle graduatorie di spunta del Mercato in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che non abbiano effettuato alcuna presenza nel biennio antecedente la data predetta.
13. La posizione nella graduatoria di spunta e i connessi diritti si trasmettono al subentrante nell'azienda o nel ramo d'azienda relativo all'autorizzazione con la quale il dante causa ha acquisito il punteggio di presenza.

Art. 15 Spostamento, spostamento parziale, trasferimento o ristrutturazione del mercato

1. La ristrutturazione, lo spostamento, totale o parziale, il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente regolamento possono essere disposti dal Comune, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per:
 - a) motivi di pubblico interesse;

- b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico – sanitari.
2. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente ufficio sulla base dei seguenti elementi:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
 3. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.
 4. Su tali istanze il Funzionario responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, comunicando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notificazione della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.
 5. In caso di adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato; le aree riservate all'attività di battitore non possono essere riassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

Art. 16 **Spostamento temporaneo del mercato**

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso luogo, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico di mercato quanto quello della fiera, se non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Funzionario responsabile, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, potrà disporre il recupero del mercato in altra data.
2. Per trasferimento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente regolamento, si intende il trasferimento dovuto a causa di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti, o altri lavori che rendano inagibile l'area per un periodo comunque non superiore a quattro mesi.
3. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata dall'Ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg.

dalla data di presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

Art. 17 **Modificazione del posteggio**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Funzionario responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare
3. Operatori già titolari di autorizzazioni possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
4. Il funzionario responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di auto-banchi attrezzati, devono essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare il richiedente sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie del posteggio non utilizzato, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a m. 7 lineari, una superficie complessiva minore di mq. 35 e la distanza tra i due posteggi non sia inferiore a 0,50 ml.
6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare auto-banchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

CAPO II – FIERE

Art. 18 Istituzione delle fiere

1. Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse istituire fiere, si applicano le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione di ogni singola fiera, vengono stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare(specializzazioni, domande pluriennali, ecc..) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative purché compatibili.

Art. 19 Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi.
4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera. Pertanto verranno esclusi dalla partecipazione alla fiera i generi non compresi nella specializzazione prevista dall'art. 2.

Art. 20 Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata o pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data di inizio della fiera, quelle pervenute oltre tale termine non verranno incluse nella graduatoria di cui al comma 3.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara :
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
 - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;

- e) le dimensioni del posteggio richiesto;
3. Il posteggio nella singola fiera è assegnato, in base ad una graduatoria pubblicata all'albo pretorio del Comune nel termine di 20 giorni dalla data di inizio della fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
- Maggior numero di presenze effettive nella fiera;
 - Maggior numero di presenze anche senza aver posizionato il proprio banco nella fiera;
 - Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

Art. 21 **Orari delle fiere**

1. Gli orari delle Fiere eventualmente istituite verranno specificati nel provvedimento di istituzione della fiera stessa sentita la Commissione Commercio su aree pubbliche di cui all'art. 10 L.R. Lombardia 15/2000 se istituita o le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. La mancata presenza dell'assegnatario del posteggio entro l'ora prestabilita, comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

CAPO III – POSTEGGI ISOLATI

Art. 22 **Istituzione e assegnazione dei posteggi**

1. Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse procedere all'istituzione di posteggi destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche in area diversa da quella del mercato, e in base alle esigenze espresse dai consumatori nonché nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e viabilistiche, le autorizzazioni per i sopraccitati posteggi dovranno essere rilasciate in base ai medesimi criteri stabiliti per l'assegnazione di posteggio del mercato.

CAPO IV – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 23 Disposizioni per i commercianti itineranti

1. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. B), D.Lgs. 114/98 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della l. 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente a trenta minuti.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 ml. dall'area di mercato.
5. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale.
6. Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio in forma itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
7. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della sanità 2 marzo 2000, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 24 Tassa di posteggio del Mercato.

1. Il consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di posteggio del mercato sulla base alla normativa di riferimento nazionale e/o regionale in materia, sentita la commissione di cui all'art. 10 della L. 15/2000
2. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun operatore e deve essere riscosso semestralmente dall'Ufficio competente.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una sanzione amministrativa pari al 20% della tassa omessa o del maggior importo dovuto; qualora il ritardo non sia superiore ai 30 gg. la sanzione amministrativa è ridotta al 10%.
4. Gli operatori che occupano una concessione per mancanza del titolare provvederanno al pagamento della tassa di volta in volta.

Art. 25 Norme igienico sanitarie

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei auto-negozi dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 e eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'art. 11 comma2 dell'Ordinanza medesima.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002.

Art. 26 Pubblicità dei prezzi

Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita; qualora siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione di un unico cartellino ben visibile contenente l'indicazione del prezzo. Le infrazioni a tale norma saranno punite ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 27 **Compiti della Polizia Locale**

1. Oltre a quanto già indicato il Corpo della Polizia Locale è incaricato in via generale di vigilare sul regolare svolgimento del mercato è, più specificamente, sono ad esso affidati i seguenti compiti: controllare e regolare le operazioni di apertura e chiusura del mercato; verificare costantemente la regolarità delle occupazioni poste in essere dagli operatori del mercato; assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in ordine alla pulizia degli spazi assegnati in concessione, al rispetto degli orari dell'attività e all'esposizione dei prezzi.

2. Provvede, in ciascun giorno di mercato, a prendere nota dei concessionari assenti e degli operatori del commercio su aree pubbliche che si sono presentati alla spunta, indicando altresì quali tra questi hanno ottenuto l'assegnazione di un posteggio temporaneamente libero.

Art. 28 **Sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs 114/98, è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie, chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - a) senza l'autorizzazione prescritta;
 - b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione;
 - c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9 e 10, art. 28 del D.Lgs. 114/98.
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce poste in vendita.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.
4. L'autorizzazione è revocata:
 - a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio in concessione per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per motivi di malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio e deve essere immediatamente comunicata all'interessato
 - d) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre un anno, salvo proroga di ulteriori tre mesi per comprovata necessità;
 - e) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - f) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

5. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 L. R. 15/2000, l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore ai 20 gg. in caso di recidiva (ovvero aver commesso per due volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:
 - a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo
 - c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo, con obbligo di rifondere il danno procurato.
6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 9;
7. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 12 , 21, 23 comma 2;
8. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 23 ad esclusione del comma 2;
9. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00 chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento.

Art. 29 **Pubblicità del regolamento**

Copia del Regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni per permettere al pubblico di prenderne visione.

Art. 30 **Abrogazione norme precedenti**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

Art. 31 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle Leggi speciali in materia.